

D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 1.

1. Al titolo III del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'art. 13, primo comma, le parole: «capoluogo del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «capoluogo della circoscrizione»;
- b) all'art. 14, primo comma, dopo le parole: «di voler distinguere» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali o»;
- c) all'art. 16, quarto comma, le parole: «depositanti delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «depositanti delle candidature e delle liste»;
- d) all'art. 17, primo comma, dopo le parole: «al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale,» sono inserite le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e»;
- e) all'art. 20:
 - 1) al secondo comma, dopo le parole: «la dichiarazione di presentazione» sono inserite le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e»;
 - 2)... (1).
- f) all'art. 21, secondo comma, dopo le parole: «oltre alla indicazione» sono inserite le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e»; dopo le parole: «dalla cancelleria stessa» sono inserite le seguenti: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e»;
- g) all'art. 22:
 - 1) al primo comma, dopo le parole: «per la presentazione» sono inserite le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e»;
 - 2) al n. 1 del primo comma, dopo la parola: «ricusa» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali e»;
 - 3) al n. 2 del primo comma, dopo la parola: «ricusa» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali e»;
 - 4)... (2).
 - 5) al n. 4 del primo comma, sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
 - 6) al n. 5 del primo comma, sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
 - 7)... (3).
 - 8) al secondo comma, dopo le parole: «I delegati» sono inserite le seguenti: «di ciascun candidato nei collegi uninominali e»;

9) al terzo comma, dopo le parole: «i delegati» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;

h) all'art. 23:

1) al primo comma, dopo le parole: «ai delegati» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «i delegati» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;

i)... (4).

l) all'art. 25:

1) al primo comma, le parole: «di cui all'art. 20,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 18 e all'art. 20,»; dopo le parole: «due rappresentanti» sono inserite le seguenti: «del candidato nel collegio uninominale o»;

2) al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «i delegati» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»; dopo le parole: «del deposito delle» sono inserite le seguenti: «candidature nei collegi uninominali e delle». Al secondo periodo, dopo le parole: «dei rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»; dopo le parole: «del deposito delle» sono inserite le seguenti: «candidature nei collegi uninominali e delle»

m) all'art. 26, primo comma, dopo la parola: «rappresentante» sono inserite le seguenti: «di ogni candidato nel collegio uninominale e»;

n) all'art. 30:

1) al n. 4, dopo le parole: «tre copie» sono inserite le seguenti: «del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie»;

2) al n. 6, dopo le parole: «dei rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e»;

3) al n. 7, le parole: «il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato» sono sostituite dalle seguenti: «i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati»;

o) all'art. 31, primo comma, le parole da: «Le schede sono» fino a: «per ogni collegio;» sono sostituite dalle seguenti: «Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione»; dopo le parole: «i contrassegni di tutte» sono aggiunte le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali e di tutte»; le parole: «secondo il numero progressivo di cui all'art. 24, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le disposizioni di cui all'art. 24»;

p) all'art. 33, ultimo comma, le parole: «con il pacco» sono sostituite dalle seguenti: «con i pacchi»;

q) all'art. 40, ultimo comma, dopo le parole: «i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;

r) all'art. 41, primo comma, dopo le parole: «i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».

(1) Aggiunge un periodo all'art. 20, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

(2) Sostituisce il numero 3), art. 22, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

(3) Inserisce il numero 7), art. 22, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

(4) Sostituisce l'art. 24, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 2.

1. Al titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 42:

1) al quarto comma, dopo le parole: «i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;

2) all'ultimo comma, dopo le parole: «le liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali»;

b)... (5).

c)... (6).

d) all'art. 53, primo comma, le parole: «di lista o» sono sostituite dalle seguenti: «di lista e»;

e) all'art. 58:

1)... (7).

2) al secondo comma, primo periodo, le parole: «sulla scheda, con la matita,» sono sostituite dalle seguenti: «, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato preferito o comunque nel rettangolo che lo contiene e, sulla scheda per la scelta della lista,»; al secondo periodo, le parole «la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla» sono sostituite dalle seguenti: «le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle»;

3)... (8).

f)... (9).

g) all'art. 62, primo comma, le parole: «la scheda» sono sostituite dalle seguenti: «le schede»;

h) all'art. 63, primo comma, le parole: «la scheda» sono sostituite dalle seguenti: «una scheda».

(5) Inserisce un comma all'art. 45, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

(6) Sostituisce il primo periodo al primo comma, art. 45, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e modifica il secondo periodo al primo comma, art. 48, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

(7) Sostituisce il primo comma all'art. 58, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

(8) Aggiunge un comma all'art. 58, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

(9) Sostituisce l'art. 59, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 3.

1. Al titolo V del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 67:

1) al primo comma, le parole: «degli articoli 64 e 65» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 64»;

2) al n. 2 del primo comma, terzo periodo, dopo le parole: «nonché i rappresentanti» sono aggiunte le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;

3) al n. 3 del primo comma, le parole: «nella cassetta» sono sostituite dalle seguenti: «nelle rispettive cassette»;

b) all'art. 68:

1) il comma 5 e il secondo periodo del comma 6 sono abrogati;

2)... (10).

c) all'art. 69, primo comma, le parole: «all'art. 60 e» sono abrogate;

d) all'art. 70, primo comma, la parola: «60» è abrogata;

e) all'art. 71, primo comma, n. 2), le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «per i candidati nel collegio uninominale»;

f) all'art. 72:

1)... (11).

2) al secondo comma, dopo le parole: «dei rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e»;

g) all'art. 73:

1) al primo comma, le parole: «le ore 14» sono sostituite dalle seguenti: «le ore 22»;

2) al secondo comma, le parole: «alle ore 14 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 22 del lunedì»;

3) al terzo comma, dopo le parole: «dei rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e»;

h) all'art. 74, primo comma, dopo le parole: «dai rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e»;

i) all'art. 75:

1) al primo comma, dopo le parole: «dai rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e»;

- 2) i commi settimo, ottavo e nono sono abrogati;
- l) all'art. 76, primo comma, n. 1, la parola: «60» è abrogata;
- m) all'art. 79:
- 1) al quinto comma, dopo le parole: «ai rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
 - 2) all'ultimo comma, dopo le parole: «i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
- n) all'art. 81:
- 1) al primo comma, dopo le parole: «dai rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
 - 2) il secondo ed il quarto comma sono abrogati;
- o) all'art. 104, sesto comma, dopo le parole: «I rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
- p) all'art. 106, dopo le parole: «sottoscriva più di» sono inserite le seguenti: «una candidatura nel collegio uninominale o più di»;
- q) all'art. 110, primo comma, le parole: «la scheda» sono sostituite dalle seguenti: «una scheda»;
- r) all'art. 112, dopo le parole: «i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
- s) l'art. 115 è abrogato;
- t) all'art. 119, comma 1, dopo le parole: «ivi compresi i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».

(10) Aggiunge un periodo al comma 7, art. 68, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

(11) Inserisce un comma all'art. 72, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.